

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CIPELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1972

Modifica degli articoli 55 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di rimorchi ad uso campeggio

ONOREVOLI SENATORI. — Lo sviluppo sempre più intenso dell'uso di *roulotte* e di *caravan* e di carrelli per trasporto di imbarcazioni, tende e simili pone la necessità di modifiche alla normativa del codice stradale, decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di prova di revisione e di peso complessivo.

L'attuale legislazione, infatti, equipara — in relazione all'obbligo della revisione annuale — alcuni tipi di rimorchi ad uso speciale (articolo 28 della precitata legge) ai rimorchi comuni destinati al trasporto merci o agli altri usi indicati nel succitato articolo 28.

L'esperienza ci insegna che le *roulotte* o *caravan* vengono impiegati al massimo due o tre mesi l'anno per cui l'usura è minima; così anche i carrelli destinati al trasporto di imbarcazioni, tende e simili. Appare, quindi, veramente eccessivo l'obbligo della loro revisione annuale.

La soluzione proposta all'articolo 1 del presente disegno di legge consiste nell'equiparare i rimorchi ad uso campeggio agli altri autoveicoli per i quali è prevista la prova di revisione in periodi non minori ai 5 anni.

L'altro problema che si sono posti i proponenti è quello di tener conto del continuo perfezionamento e ammodernamento di tali mezzi ad uso campeggio.

Difatti, lo sviluppo della produzione nazionale ed estera di *roulotte* tende alla costruzione di tipi forniti di sempre migliori attrezzature e di sempre migliori *comfort* con conseguente aumento di peso.

Nell'articolo 80 del codice stradale, avente per oggetto la patente di guida per autoveicoli e motoveicoli, al terzo comma si indica che i rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a kg. 750. Per adeguare la legislazione al progresso suaccennato dei rimorchi ad uso campeggio, si propone all'articolo 2 di elevare tale peso a kg. 1.500. In tal modo sarà sufficiente che il conducente sia munito della patente di guida « B » anziché della « E » come invece richiesto dall'attuale legislazione.

Appare, infatti, fuori tempo la nostra legislazione del 1959 che, ai fini della patente di guida, equipara gli autoveicoli con *roulotte* di peso superiore ai kg. 750 agli autotreni, autosnodati, autoarticolati. Con la proposta elevazione a kg. 1.500 di tali rimor-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chi leggeri si stabilirebbe il limite di peso sufficiente, tale da consentire che gli autoveicoli con *roulotte* possano essere guidati con la patente « B » senza che ciò possa dare preoccupazione alcuna.

Riportando così le cose al loro giusto limite, apriremmo la strada ad un più largo uso di tali mezzi di villeggiatura, nell'interesse di una notevole categoria di turisti.

Onorevoli senatori! L'Italia è un Paese che al turismo dedica ogni sforzo per l'adeguamento delle strutture e per sempre mag-

giori facilitazioni: a questo principio informatore si ispira il presente disegno di legge, venendo incontro ad una categoria così vasta come quella dei campeggiatori.

Si confida nella sollecita accoglienza del provvedimento, tenuto conto che il testo è identico a quello già approvato durante la precedente legislatura dalla Commissione trasporti in sede deliberante e che l'applicazione dell'articolo 81 del Regolamento ne consente la ripresentazione e l'adozione della procedura abbreviata.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il secondo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Gli autoveicoli e i motocicli non compresi nel precedente comma, quelli per il trasporto di persone da locare o da noleggiare e i rimorchi — fatta eccezione per i rimorchi ad uso speciale destinati per i campeggi (*roulotte*, *caravan*) e i carrelli adibiti al trasporto di imbarcazioni, tende e simili, ai quali entrambi si applicano le disposizioni del primo comma concernenti la revisione in periodi non minori di 5 anni — debbono essere sottoposti ogni anno a visita e prova di revisione ».

Art. 2.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il terzo comma dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 1.500 kg. ».